

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2008/0150(CNS)

14.11.2008

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati
(COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Zsolt László Becsey

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati
(COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0459),
 - visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0311/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, come richiesto dall'articolo 152 del trattato CE, tenendo presente che la Comunità è parte della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche nel settore, che tengano conto

Emendamento

(2) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, come richiesto dall'articolo 152 del trattato CE, tenendo presente che la Comunità è parte della convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche nel settore, che, *ove del caso*,

della situazione prevalente per ciascuno dei vari tabacchi lavorati.

tengano conto ***del divieto di fumo e della situazione prevalente per ciascuno dei vari tabacchi lavorati, e che siano complementari al divieto di pubblicizzare i prodotti del tabacco e all'avvio di campagne educative. Occorre inoltre tenere conto della necessità di combattere il contrabbando dai paesi terzi e la criminalità organizzata, nonché della creazione e dell'allargamento della zona Schengen.***

Or. en

Motivazione

È esagerato affermare che la tassazione influisce notevolmente sulla riduzione del fumo. Anche altri elementi, quali l'educazione, il divieto o i mutamenti nelle abitudini sociali possono avere il loro effetto.

Il livello contenuto dei prezzi nei paesi confinanti con i nuovi Stati membri impone moderazione nell'aumento dei prezzi che, al di sopra di un livello minimo, avranno ripercussioni sul mercato interno. Il buon funzionamento della zona Schengen non deve essere influenzato da controlli di polizia e doganali nelle regioni limitrofe soltanto per proteggere i consumi nazionali a scapito di quelli privati.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Riguardo alle sigarette, occorre semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo è opportuno sostituire il concetto di classe di prezzo più richiesta. Il requisito minimo ad valorem va espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre l'importo minimo deve applicarsi a tutte le sigarette. Per motivi analoghi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto deve servire anche come riferimento per determinare l'incidenza dell'accisa specifica

Emendamento

(3) Riguardo alle sigarette, occorre semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco, ***garantire un trattamento equo di tutti gli Stati membri, dei produttori e dell'industria del tabacco dell'UE***, mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario ***nonché conformarsi con obiettivi macroeconomici, come quello del contenimento dell'inflazione, in prospettiva dell'allargamento della zona euro e della convergenza dei prezzi.*** A tale scopo, ***entro il 1° gennaio 2014, l'aliquota minima richiesta per tutti i prodotti del tabacco in tutti gli Stati***

nell'onere fiscale totale.

membri dovrebbe essere espressa soltanto come una componente specifica prelevata per ciascuna unità di tabacco.

Or. en

Motivazione

È necessario abolire il periodo transitorio dopo l'adesione dei cosiddetti nuovi Stati membri e, di conseguenza, la possibilità di prassi discriminatorie da parte dei cosiddetti "vecchi" Stati membri in caso di trasferimento transfrontaliero dei prodotti del tabacco per fini privati. In caso di drastico aumento delle accise e quindi dei prezzi legali al consumo in tali Stati membri, la produzione e la fornitura di tabacco greggio lasceranno l'Unione europea per essere impiantate nei paesi limitrofi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, occorre che i minimi comunitari siano espressi in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel campo delle sigarette. In tale prospettiva sarebbe opportuno stabilire che i livelli impositivi nazionali si conformino *sia* a un minimo espresso come **percentuale del prezzo al minuto che a un minimo espresso come importo fisso**.

Emendamento

(5) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, occorre che i minimi comunitari siano espressi in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel campo delle sigarette. In tale prospettiva sarebbe opportuno stabilire che i livelli impositivi nazionali si conformino a un minimo espresso come **una componente specifica prelevata per ciascuna unità di tabacco entro il 1° gennaio 2014**.

Or. en

Motivazione

Sia per le sigarette che per il tabacco trinciato fino, la modifica dell'aliquota minima di accisa espressa in Euro rende ridondante la fissazione dell'aliquota minima ad valorem.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di tutela della salute umana. ***Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori.*** Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzi delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco.

Emendamento

(7) Una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di tutela della salute umana. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzi delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 1.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per migliorare la convergenza e ridurre il consumo, sarebbe opportuno aumentare i livelli minimi comunitari di tassazione ***delle sigarette e*** del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette.

Emendamento

(8) Per migliorare la convergenza e ridurre il consumo, sarebbe opportuno aumentare ***moderatamente*** i livelli minimi comunitari di tassazione del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette.

Or. en

Motivazione

Dal momento che la tassazione minima delle sigarette dovrebbe essere fissata a 64 EUR per 1000 pezzi per tutte le sigarette, quella per il tabacco trinciato a taglio fino dovrebbe essere aumentata in misura più significativa in modo da ridurre più efficacemente i consumi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, occorre adattare la definizione di sigarette, ***sigari e sigaretti*** e di altro tabacco da fumo affinché, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, ***un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta***, e il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino.

Emendamento

(10) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, occorre adattare la definizione di sigarette di altro tabacco da fumo affinché, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali; e il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino.

Or. en

Motivazione

La classificazione dovrebbe essere stabilita sulla base del contenuto reale del prodotto del tabacco, piuttosto che sul suo aspetto visibile o sul modo di produzione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 92/79/CEE Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri si assicurano che l'accisa ***(specifica più ad valorem) sulle sigarette rappresenti almeno il 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette vendute. L'accisa non può essere*** inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette, ***indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.***

Gli Stati membri che applicano un'accisa

Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014, gli Stati membri si assicurano che l'accisa ***non sia*** inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette ***per tutti i tipi di sigarette.***

Ove il prezzo di vendita al minuto più

di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57%, di cui al primo comma.

basso applicato al 1 ° gennaio 2009 superi i 100 EUR, l'aumento del prezzo non sarà superiore a 10 EUR fino al 1 ° gennaio 2014.

Tra il 1 ° gennaio 2009 e il 1 ° gennaio 2014, gli Stati membri che già applicano un'aliquota minima di accisa, non aumentano il livello di tale accisa di oltre il 12%. In caso di introduzione di un'aliquota minima di accisa, tale imposta non deve essere superiore al 100% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Motivazione

Nel mercato interno, il livello minimo deve essere specificato solo in riferimento ad aliquote specifiche (si veda l'emendamento 3). Per garantire la convergenza dei prezzi, l'aumento dell'accisa nei paesi con un livello impositivo elevato dovrebbe essere moderato.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli Stati membri si assicurano che l'accisa (specifica più ad valorem) sulle sigarette rappresenti almeno il 63% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette vendute. L'accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 122 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 63%, di cui al primo comma.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Si vedano gli emendamenti 3 e 7.

Emendamento 9**Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il *pezzo* medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all'**anno n-1**, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

Emendamento

3. Il *prezzo* medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all'**anno n-2**, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

Or. en

Motivazione

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto si dovrà stabilire in caso di probabile introduzione di un'accesa minima, è quindi più logico che esso sia stabilito in riferimento all'anno n-2, poiché da allora saranno disponibili statistiche definitive.

Emendamento 10**Proposta di direttiva – atto modificativo****Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga al paragrafo 2, si applicano il secondo e il terzo comma del presente paragrafo.

Polonia, Ungheria e Slovacchia sono autorizzate a introdurre le disposizioni necessarie per conformarsi al paragrafo 2 entro il 31 dicembre 2014; applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Emendamento

soppresso

Romania, Bulgaria, Lituania, Estonia e Lettonia sono autorizzate a introdurre le disposizioni necessarie per conformarsi al paragrafo 2 entro il 31 dicembre 2015; applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Or. en

Motivazione

Poiché l'obiettivo del raggiungimento delle aliquote minime è stato rinviato, non sarà necessario un periodo di transizione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al **paragrafo 2 alle date fissate rispettivamente al paragrafo 2 e al paragrafo 4.**

Emendamento

5. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al **paragrafo 1 entro il 1° gennaio 2014.**

Gli Stati membri in cui, al 1° gennaio 2009, l'accisa applicata per ciascuna categoria di prezzo di vendita al minuto superi 64 euro per 1 000 sigarette, non riducono il livello dell'accisa.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di queste misure è indispensabile, onde evitare eventuali abusi dovuti all'abolizione del minimo ad valorem e ad un aumento più moderato dell'aliquota minima di accisa. Esse sono altresì necessarie per evitare un ulteriore aumento nelle differenze di prezzo tra Stati membri confinanti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

soppresso

“Articolo 2bis

1. Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'incidenza dell'accisa al di sotto dei livelli fissati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della variazione.

2. Uno Stato membro che aumenti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette può ridurre l'accisa fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa scende al di sotto dei livelli, espressi come percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, fissati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente.

Lo Stato membro, tuttavia, aumenta nuovamente l'accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli al più tardi il 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.”

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda le scadenze per l'aggiornamento del prezzo medio ponderato di vendita

al minuto, si veda l'emendamento 7.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 92/80/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari almeno al 38% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e almeno a 43 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari almeno al **42% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e almeno a 60 EUR** per chilogrammo.

Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere **i** nuovi requisiti minimi **di cui al nono comma** il 1° gennaio 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'accisa, espressa **come percentuale o** come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

(a) nel caso di sigari o *sigarette*, **al 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o** a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari **ad** almeno **43 EUR per chilogrammo oppure al 12% in più rispetto ai livelli del 1° gennaio 2010. Tra il 1° gennaio 2009 e il 1° gennaio 2014, gli Stati membri che già applicano un'aliquota minima di accisa specifica, non ne aumentano il livello di oltre il 12%. In caso di introduzione di un'aliquota minima di accisa specifica in uno Stato membro, al 1° gennaio 2014 tale imposta non dovrà essere superiore al 100% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.**

Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere **tali** nuovi requisiti minimi **entro** il 1° gennaio 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'accisa, espressa come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

a) nel caso di sigari o *sigaretti*, a 12 EUR per 1000 pezzi o per chilogrammo.
Qualora gli Stati membri decidano di aumentare l'aliquota specifica su sigari e

sigaretti, al 1 ° gennaio 2014 l'aumento non supererà il 130% del livello specifico del 1 ° gennaio 2009;

(b) nel caso di tabacchi da fumo (diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.”

b) nel caso di tabacchi da fumo (diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.”

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di queste modifiche è una convergenza moderata. Se le autorità degli Stati membri ritengono che sigari e sigaretti possano avere un effetto sostitutivo rispetto alle sigarette, l'aumento del loro prezzo dovrebbe essere soggetto ad un tetto massimo al fine di evitare che questo settore venga penalizzato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 1

Direttiva 95/59/CE

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 3

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono destinati a essere fumati tali e quali:

(a) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

(b) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un

terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.”

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 6.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 95/59/CE

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

1. La componente specifica dell'accisa non può essere ***inferiore al 10% e superiore al 75%*** dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

(a) l'accisa specifica;

(b) l'accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno ***n-1***, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

Emendamento

(1). La componente specifica dell'accisa non può essere ***superiore al 55 %*** dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

a) l'accisa specifica;

b) l'accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno ***n-2***, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

Or. en

Motivazione

Fissando l'aliquota massima di accisa ad valorem al 55%, è possibile mantenere un'accisa a due componenti in tutti gli Stati membri, evitando cambiamenti nella situazione concorrenziale tra produttori di sigarette.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 95/59/CE

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 10% o superiore al 75% dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della variazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 15.

MOTIVAZIONE

Sintesi della proposta della Commissione

La proposta della Commissione è intesa a modificare l'attuale legislazione comunitaria sulle accise che gravano sui tabacchi. Il progetto di direttiva prevede un graduale aumento dei livelli minimi d'imposizione per le sigarette e il tabacco trinciato a taglio fino all'interno dell'UE da qui al 2014. Inoltre, aggiorna le definizioni di diversi tipi di tabacchi lavorati. Secondo la Commissione, la presente proposta ridurrà le differenze tra le aliquote fiscali applicate ai tabacchi negli Stati membri e contribuirà a combattere il contrabbando di tabacchi all'interno della Comunità. Con la presente proposta la Commissione prevede altresì di contribuire a ridurre il consumo di tabacco del 10% entro i prossimi 5 anni.

In sintesi, la Commissione propone di:

- abolire l'MPPC ("most popular price category", vale a dire la classe di prezzo più richiesta) come punto di riferimento per i requisiti minimi UE sulle accise e per la determinazione dell'incidenza dell'accisa specifica nell'onere fiscale globale. Secondo la Commissione, l'MPPC come valore di riferimento per le aliquote minime non è coerente con gli obiettivi del mercato interno in quanto prevede una suddivisione dei mercati del tabacco degli Stati membri;
- aumentare gradualmente i livelli impositivi minimi per le sigarette in linea con gli obiettivi del mercato interno e le considerazioni di tipo sanitario;
- garantire agli Stati membri maggiore flessibilità per applicare accise specifiche e prelevare un'accisa minima sulle sigarette. Secondo la Commissione, per evitare una situazione di tassazione puramente specifica in uno Stato membro e puramente ad valorem in uno confinante – con un flusso transfrontaliero per le marche di qualità superiore dal primo al secondo e uno per quelle meno costose in direzione opposta – è auspicabile mantenere una certa coerenza della struttura delle accise. Si propone pertanto di ampliare la fascia dal 5% - 55% al 10% - 75% dell'onere fiscale globale;
- allineare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle delle sigarette;
- adeguare in funzione dell'inflazione i requisiti minimi per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette. La Commissione stima il tasso d'inflazione a circa il 2% annuo o all'8% per l'insieme del periodo. Applicando tale percentuale agli importi specifici minimi e arrotondandola all'unità superiore si ottengono 12 EUR per sigari e sigaretti e 22 EUR per gli altri tabacchi da fumo;
- modificare la definizione esistente di sigarette, sigaretti e altri tabacchi da fumo.

Valutazione e raccomandazioni del relatore

Pur riconoscendo la necessità di perseguire obiettivi sanitari legittimi in tutti i settori di intervento dell'UE, il relatore desidera sottolineare l'importanza di tenere conto, al momento di legiferare in materia di accise, di altri obiettivi comunitari altrettanto legittimi. Qualunque modifica della legislazione comunitaria in questo settore deve tenere conto della situazione prevalente per ciascuno dei diversi tipi di tabacchi ed essere complementare al divieto di pubblicizzare il tabacco e all'organizzazione di campagne educative. Occorre inoltre tenere conto della necessità di combattere il contrabbando dai paesi terzi e la criminalità organizzata, dell'ampliamento dello spazio Schengen e della necessità di ampliare la zona euro.

Riguardo alle sigarette, il relatore condivide il punto di vista della Commissione secondo cui occorre semplificare le disposizioni esistenti. Ecco perché il relatore propone una sostanziale semplificazione della struttura delle accise, allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori;
- ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco;
- garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri;
- mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario;
- e infine, ma non ultimo, conformarsi agli obiettivi macroeconomici, in particolare agli obiettivi in materia di inflazione.

Inoltre, al momento di fissare i livelli minimi di accisa, occorre tenere conto degli interessi dei coltivatori di tabacco e dell'industria del tabacco dell'UE.

A tal fine, entro il 1° gennaio 2014 l'accisa minima per tutti i prodotti e per tutti gli Stati membri dovrebbe essere espressa unicamente come componente specifica applicata a ciascun pezzo del prodotto. Pertanto, a decorrere da tale data, si dovrebbero abolire i livelli minimi di accisa espressi come percentuale del prezzo di vendita al minuto. Si applicherà dunque un'unica accisa minima per tutti i prodotti e per tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda le sigarette, laddove, a prescindere dalla classe di prezzo, l'accisa applicata sul prezzo di vendita al minuto anteriormente al 1° gennaio 2009 sia superiore a 64 EUR, non si dovranno consentire agli Stati membri interessati riduzioni dell'accisa. Al fine di moderare gli aumenti di prezzo nei paesi a tassazione elevata e promuovere la convergenza, il relatore propone che l'accisa mantenga le sue due componenti e che il livello massimo della componente *ad valorem* non sia superiore al 55% del prezzo di vendita al minuto. Per lo stesso motivo, l'importo minimo di accisa (qualora esista) non può essere superiore al 100% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Segue una sintesi della proposta del relatore per quanto riguarda le accise minime, applicabile a tutti i prodotti che rientrano nella stessa categoria di prodotto e in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2014:

Sigarette
64 EUR per 1 000 sigarette

Tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
43 EUR per chilogrammo o 12% in più rispetto al livello del 1° gennaio 2010

A decorrere dal 1° gennaio 2010:

Sigari o sigaretti

12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, purché non venga superato il 130% del livello nazionale esistente al 1° gennaio 2010 entro il 1° gennaio 2014

Tabacchi da fumo diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
EUR 22 per chilogrammo

Inoltre, il relatore suggerisce di respingere la modifica della definizione di sigari e sigaretti, poiché non crede che la tassazione di un prodotto si debba basare sull'aspetto visivo, esteriore, di un prodotto di tabacco piuttosto che sulla sua effettiva composizione.